

STATUTO
della
"CONFARTIGIANATO di FORLÌ - FEDERIMPRESE"

Art. 1 (costituzione – denominazione)

E' costituita con sede in Forlì, l'Associazione degli Artigiani e della Piccola Media Impresa del Comune di Forlì e Circondario, denominata "CONFARTIGIANATO di FORLÌ – FEDERIMPRESE", dandosi atto che essa tuttavia esiste fin dal 28 NOVEMBRE 1946, come ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI.

Tale Associazione ha carattere prettamente sindacale ed economico, è apartitica e non ha finalità di lucro.

La Confartigianato di Forlì – Federimprese è aderente alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato – Confartigianato – Imprese ed alla Confartigianato Emilia Romagna – Federimprese; a tal fine si impegna a garantire il versamento, da parte delle imprese associate del contributo di sistema.

Fino al conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'Art. 12 del C.C., ha natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 36 C.C.

Art. 2 (oggetto - scopo)

L'Associazione si uniforma a quanto disposto dall'art. 45 secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana e si propone:

- a) di elaborare, definire e sostenere le politiche sindacali dell'Artigianato e della micro, piccola e media impresa;
- b) tutelare, sviluppare e incrementare l'artigianato e la micro, piccola media impresa di Forlì e Circondario, favorendo, promuovendo e partecipando ad ogni iniziativa nei settori economico, tecnico, sociale, assicurativo, previdenziale e assistenziale, artistico, culturale – ricreativo, produttivo, commerciale, professionale, formativo, finanziario, che possa risultare utile al riguardo;
- c) di rappresentare le imprese associate presso: Istituzioni, Amministrazioni, Enti, Istituti, Organismi e Commissioni varie;
- d) di istituire uffici propri nei comuni del Circondario o dove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, allo scopo di assistere meglio i vari associati nelle singole pratiche riguardanti questioni sindacali, assistenziali, creditizie, legali, tributarie, fiscali, del lavoro e quant'altro;
- e) di assistere le aziende associate nel campo sindacale, fiscale, economico, sicurezza del lavoro ed ambientale, ed in particolare: preparare discutere e stipulare contratti collettivi di lavoro e gli accordi salariali per i dipendenti in vertenze collettive ed individuali di lavoro in sede stragiudiziale ed in materia di legislazione sul lavoro, sulle imposte dirette ed indirette; nel recupero dei crediti e delle controversie legali, relative all'attività artigianale, organizzare la tenuta dei libri paga e della contabilità alle imprese: direttamente o attraverso le strutture collaterali; favorire gli scambi commerciali all'interno e con i mercati esteri; promuovere mostre, esposizioni e convegni di carattere economico culturale e la costituzione di consorzi, cooperative e società;
- f) di promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione del costo della materia prima ed il miglioramento dei sistemi produttivi anche con la costituzione dei consorzi o di altre forme associate e/o con l'introduzione di sistemi di controllo qualità;
- g) di istituire Consigli Circondariali di categoria (gruppi di arte e mestieri) per trattare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, i problemi tecnici, economici, contrattuali ed organizzativi del proprio mestiere od arte e organizzare mostre o manifestazioni sotto l'egida dell'Associazione;
- h) partecipare e/o creare all'occorrenza, anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o istituzioni, Enti Collaterali e/o Società per lo sviluppo tecnico, economico, finanziario, ricreativo culturale e di studio, previdenziale e assistenziale, assicurativo, formativo del tessuto imprenditoriale rappresentato;
- i) di esercitare ogni funzione e compito che derivino da leggi, regolamenti, disposizioni delle Autorità, dell'Assemblea generale dei Delegati e del Consiglio Direttivo;
- l) predisporre idonei strumenti per la diffusione delle informazioni e per la promozione dell'artigianato anche tramite l'edizione di periodici o tramite l'utilizzo di sistemi audiovisivi e/o telematici.

Art. 3 (durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea generale dei Delegati con le maggioranze di cui al successivo art. 10.

Art. 4 (soci)

Possono far parte dell'Associazione tutti gli Operatori Economici e non e precisamente:

le imprese Artigiane, Commerciali, Industriali, Agricole, le Società Cooperative, le Società di Persone, di Capitali, le Società Consortili, gli Enti commerciali e non, le Associazioni No Profit, i Lavoratori Autonomi, i lavoratori atipici e parasubordinati, i Professionisti ed altre Organizzazioni di categoria della Provincia e di

Province limitrofe.

Possono essere ammessi come soci i lavoratori soci di società cooperative di lavoro.

In deroga a quanto previsto dal primo comma possono essere annoverati fra i soci i pensionati, che all'atto del pensionamento risultino iscritti all'Associazione o il coniuge superstite.

Art. 5 (ammissione degli associati)

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda scritta nella quale siano specificati, oltre i dati anagrafici e notizie in ordine dell'attività esercitata, anche l'impegno ad accettare il presente Statuto nonché di versare le quote di iscrizione e quelle annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'adesione è impegnativa per un anno, al termine del quale, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione almeno 6 mesi prima della scadenza.

Contro la reiezione della domanda di ammissione l'interessato può fare ricorso entro trenta giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri, che inappellabilmente decide.

Art. 6 (diritti ed obblighi degli associati)

L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo della piena osservanza, da parte dell'associato, delle disposizioni adottate, in forza dello Statuto stesso, dei competenti Organi dell'Associazione.

I diritti derivanti dall'appartenenza all'Associazione spettano, soltanto ai soci in regola con i versamenti, di cui al primo comma dell'art. 5.

La qualità di associato così come gli obblighi contributivi ad essa collegati non sono trasferibili a terzi.

In ogni caso le quote non sono rivalutabili.

I soci hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione che dovesse avvenire nella loro azienda.

Art. 7 (perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per gravi inadempienze agli obblighi sociali, per attività contraria agli interessi dell'Associazione e/o lesiva della sua immagine, su delibera del Consiglio Direttivo;
- d) per recesso o disdetta come previsto dall'art. 5.

Avverso le decisioni di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente.

Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Delegati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Segretario Generale.

Art. 9 (Assemblea generale dei delegati - composizione)

L'Assemblea generale dei Delegati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta:

- a) dai Presidenti e Vice Presidenti di categoria (artt. 15 segg.) ;
- b) dai Presidenti e Vice Presidenti dei Comitati zionali (artt. 28 e segg.);
- c) dai Presidenti e Vice Presidenti dei settori (artt. 20 e segg.);
- d) dai Presidenti e Vice Presidenti di gruppi o movimenti più rappresentativi, istituiti con delibera del Consiglio Direttivo ed esemplificati all'art. 21;
- e) dai Presidenti e Vice Presidenti di Enti e Società collaterali alla Confartigianato di Forlì – Federimprese (attualmente Confartigianato Servizi Forlì – Società Cooperativa e Sata 2 S.R.L., con possibilità di integrazione in relazione a futuri sviluppi dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo. L'integrazione ha efficacia dal mandato successivo del Consiglio direttivo) ;
- f) da un delegato ogni 200 associati per le zone con più di 250 iscritti.

Possono partecipare alla nomina dei delegati solo i soci in regola con i versamenti sindacali fino all'anno precedente.

I Delegati di cui al punto f) durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Hanno anche diritto di partecipare all'Assemblea generale dei delegati: il Collegio dei Revisori dei Conti o il

Revisore Unico e il Segretario dell'Associazione, con diritto di voto a titolo consultivo.

Art. 10 (compiti e funzionamento dell'Assemblea Generale dei Delegati)

L'assemblea Generale dei Delegati:

- a) elegge il Presidente, cinque membri del Consiglio Direttivo con votazioni separate, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico e il Collegio dei Probiviri;
- b) fissa le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) esamina ed approva entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo udita la relazione dei Sindaci Revisori;
- d) appronta il regolamento per il funzionamento dei Comitati Zonali; può delegare tale ultima funzione al Consiglio Direttivo;
- e) apporta modifiche allo Statuto;
- f) scioglie l'Associazione e nomina i liquidatori secondo le modalità previste dall'apposito articolo.

L'Assemblea generale dei delegati si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o da un terzo dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea generale dei delegati viene convocata dal Presidente dell'Associazione con invito da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione e con avviso da affiggere in tutte le sedi della Confartigianato di Forlì – Federimprese.

L'invito scritto deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e dell'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno.

E' ammessa la convocazione, in caso di urgenza, con preavviso di tre giorni.

L'Assemblea generale dei delegati ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei membri; in seconda convocazione l'Assemblea generale dei delegati è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni membro ha diritto a un voto; ogni membro può essere portatore, al massimo, di due deleghe, sia per l'Assemblea generale dei delegati Ordinaria che Straordinaria.

Le deliberazioni sia dell'Assemblea generale dei delegati Ordinaria che di quella Straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, non tenendosi conto degli astenuti.

Le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche sociali saranno prese a scheda segreta.

Per particolari deliberazioni il presente Statuto prevede maggioranze più qualificate.

L'Assemblea generale dei delegati è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea generale dei delegati è presieduta da un Vice Presidente che ne fa le veci.

Funziona da Segretario dell'Assemblea generale dei delegati il Segretario dell'Associazione o persona da esso delegata.

Il verbale di Assemblea generale dei delegati Ordinaria viene firmato dal Presidente, dal Segretario e da due intervenuti designati dal Presidente, all'inizio della seduta, con l'approvazione dell'Assemblea generale dei delegati; quello di Assemblea generale dei delegati Straordinaria, se redatto dal Notaio, dal Presidente e dal Notaio.

All'Assemblea generale dei delegati possono assistere tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione, con diritto di parola, con e nei tempi prestabiliti dal Presidente dell'Assemblea stessa, senza diritto di voto.

Art. 11 (Consiglio Direttivo – composizione e funzionamento)

Il Consiglio Direttivo è così costituito:

- a) dal Presidente di Confartigianato di Forlì - Federimprese;
- b) da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale dei Delegati;
- c) da quattro membri indicati dalla consulta delle categorie (art. 20) ;
- d) da cinque membri in rappresentanza dei comitati zonali (artt. 28 e segg.);
- e) dai Presidenti di Enti e Società collaterali alla Confartigianato (attualmente Confartigianato Servizi Forlì – Società Cooperativa e Sata 2 S.R.L., con possibilità di integrazione in relazione a futuri sviluppi dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo. L'integrazione ha efficacia dal mandato successivo del Consiglio direttivo);
- f) dai Presidenti dei settori Commercio e PMI (artt. 22 e segg.);
- g) dai presidenti dei gruppi e movimenti, istituiti con delibera dal Consiglio Direttivo ed esemplificati all'art. 21.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, i vice Presidenti, e quattro membri della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria quanto lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti e dopo un'ora da quella fissata sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Ai Consiglieri verrà riconosciuto un rimborso spese forfettario per ogni presenza il cui importo verrà deliberato dal consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere il relativo Ordine del Giorno.

Della riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Il Consigliere che non presenzia alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazione, si considera decaduto.

Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla surroga, salvo ratifica dell'Assemblea generale dei delegati ordinaria nella sua prima convocazione.

Alla riunione del Consiglio può partecipare, con funzione consultiva, il Collegio dei Probiviri.

Il Segretario e il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo, con parere consultivo.

I membri del Consiglio Direttivo di cui ai punti a) e b) vengono eletti dall'Assemblea generale dei delegati ogni quattro anni; gli altri membri seguono le scadenze relative all'organo di rappresentanza e di provenienza.

Art. 12 (Consiglio Direttivo – compiti)

Il Consiglio Direttivo provvede alla migliore tutela degli interessi e degli scopi dell'Associazione. Più precisamente:

a) delibera la convocazione delle Assemblee Generali dei delegati e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni; ratifica e rende esecutive le deliberazioni delle categorie, dei Comitati zionali, dei gruppi regolarmente costituiti e delle eventuali commissioni; delibera l'istituzione e la proposta di scioglimento di Enti o Società e di nuove eventuali categorie, gruppi e settori, servizi speciali permanenti e temporanei; esercita la necessaria opera di collegamento, coordinamento e temperamento tra gli interessi delle singole categorie e del territorio;

b) amministra il patrimonio sociale; stabilisce la quota sociale annua di tesseramento; approva entro il 31 maggio di ogni anno i progetti di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, documenti predisposti dalla Giunta esecutiva e da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Delegati entro il 30 giugno di ogni anno; determina la costituzione e la chiusura degli Uffici dell'Associazione;

c) adotta eventuali regolamenti dell'Associazione e dei servizi speciali, esamina e sanziona i regolamenti delle categorie e dei settori; assume le iniziative di utilità generale;

d) delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive dell'Associazione anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e per le procedure di compromessi o di arbitrati, sia di diritto che di amichevole composizione;

e) è investito di ogni più ampio potere deliberativo espressamente riservato dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione nell'ambito degli scopi sociali;

f) definisce regolamenti e metodologie elettorali, nomina la commissione elettorale;

g) formula liste indicative per le elezioni del Consigli di categoria, dei settori e zionali, da affiggere in ogni seggio, al fine di conseguire una più equa rappresentatività;

h) su proposta della Giunta Esecutiva nomina il Segretario Generale dell'Associazione;

i) provvede, anche a mezzo di enti o società, alla impostazione dei servizi e di tutte quelle iniziative che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statutari;

l) designa i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed organi in genere;

m) nomina il direttore dell'organo di stampa ufficiale della Confartigianato di Forli-Federimprese.

Art. 13 (Presidente – Vice Presidente – Legale rappresentante)

Il Presidente ed i Vice presidenti dell'Associazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il subentro in corso di mandato è da escludersi dal computo del quadriennio.

Il Presidente uscente, al fine di garantire il massimo di continuità alla struttura, ha diritto a partecipare alle

riunioni del Consiglio e della Giunta per almeno due anni con diritto di voto.

Per l'elezione alla carica di Presidente e di Vice Presidente è necessario possedere la qualifica di imprenditore, lavoratore autonomo o socio attivo di impresa da almeno quattro anni, essere in regola con i versamenti contributivi ed avere ricoperto per analogo periodo incarichi dirigenziali all'interno dell'Associazione o in strutture analoghe al sistema Confartigianato – Federimprese.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, dal quale però si farà ratificare le decisioni prese nella prima riunione utile.

Il Presidente può delegare a taluno dei componenti il Consiglio e della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli viene sostituito da uno dei Vice Presidenti o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva; di ciò farà fede la semplice sottoscrizione dell'atto da parte del sostituto.

Il Presidente sovrintende alla esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, adempie alle attribuzioni che gli siano state demandate da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dagli Organi dell'Associazione.

Il Presidente, d'intesa con il Segretario generale, provvede all'assunzione e al licenziamento del personale in attuazione delle normative contrattuali fissate dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente verrà riconosciuto un rimborso spese forfettario il cui importo verrà deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 14 (Giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dai due Vice Presidenti, di cui uno vicario e quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

La Giunta si riunisce ordinariamente ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi membri.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con lettera scritta, almeno tre giorni prima dalla data della seduta; in caso di urgenza potrà essere convocata "ad oras".

E' compito della Giunta Esecutiva:

- a) attuare le delibere del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare le spese di ordinaria amministrazione;
- c) dare armonico indirizzo all'azione dell'Associazione secondo quanto indicato dal Consiglio Direttivo;
- d) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'Artigianato, della piccola impresa e per la tutela delle categorie da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale dell'Associazione;
- f) predisporre i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica quattro anni.

In caso di urgenza prende ogni deliberazione di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione utile. Le deliberazioni della Giunta sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o impedimento da un Vice Presidente, o in assenza di questi dal membro più anziano.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni persone anche estranee all'Associazione, di particolare competenza tecnica, le quali non potranno comunque avere diritto di voto.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri, le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Art. 15 (Categorie e mestieri)

Gli Associati esercitano diversi mestieri nei quali sono rappresentati. I mestieri o gruppi di mestieri sono costituiti in Categoria.

Le categorie o gruppi di categoria omogenee vengono indicate in n° 14 (quattordici) e sono di massima così composte:

- 1) EDILIZIA: Costruzioni e riparazioni in genere; marmisti, imbianchini, verniciatori, pavimentisti, levigatori, lattonieri, vetrai, infissi in alluminio, (affini all'edilizia);
- 2) METALMECCANICA DI PRODUZIONE: fabbri, carpentieri, tornitori, fresatori, saldatori, lavorazione del ferro in genere, affini;

- 3) SERVIZI ALL'AUTO: meccanici per la riparazione di autoveicoli, gommisti e vulcanizzatori, elettrauto e pompisti, riparatori di carrozzerie e verniciatori autoveicoli, autolavaggi, meccanici moto e cicli, affini;
- 4) SERVIZI ALLA PERSONA: barbieri, acconciatori femminile e maschile, estetiste, massaggiatori, palestre, lavanderie e affini;
- 5) SERVIZI ALLA CASA: elettricisti, idraulici, termoidraulici, ascensoristi, antennisti, riparatori radio TV, riparatori elettrodomestici, arrotini, ombrellai, arredo giardino, riparazioni varie, oggettistica di arredamento, affini;
- 6) SERVIZI PARASANITARI: ottici, odontotecnici, produttori di articoli per riabilitazione (protesi), erboristerie, affini;
- 7) LEGNO – ARREDO CASA: falegnami in genere, mobiliari, ebanisti, tappezzeri, poltronifici, produttori serramenti in genere, affini;
- 8) TESSILE ABBIGLIAMENTO: sartorie su misura, confezioni, maglifici, produzioni di calzature e riparazioni, lavoratori del cuoio ed articoli di pelletteria, affini;
- 9) GRAFICA – IMMAGINE – COMUNICAZIONE – VARIE ARTISTICO/TRADIZIONALI: lavorazione della carta, tipografi, litografi, designer, grafici, legatorie, copisterie, eliografie, fotografi, riprese televisive, oreficerie ed orologiai, tele stampe, articoli da regalo artistici, affini;
- 10) TRASPORTI: trasporto merci in C/T e C/P, trasporto persone, Taxi, autonoleggiatori con o senza conducente, affini;
- 11) ALIMENTAZIONE: panificatori, mugnai, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie, lavorazioni carni e conserve alimentari, pasta fresca, produzione piadina romagnola, macellazione, affini;
- 12) PLASTICA E CHIMICA;
- 13) VARIE ATTIVITA': professionisti, agricoltori, e operatori affini, lavoratori autonomi che presentino comunque carattere economico e che per la loro finalità non siano inquadrabili nei settori di cui all'art. 21;
- 14) FORME ASSOCIATE: Associazioni di Categoria, Consorzi, società Cooperative, società Consortili, Associazioni culturali e movimenti per la valorizzazione storica del territorio.

Le “categorie” ed i “mestieri” sono costituite, accorpate o soppresse dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Art. 16 (delibere categorie e mestieri)

Per tutte le questioni che interessano solo un mestiere, questo può esercitare una attività propria, nell'ambito della categoria, e tenere riunioni separate dei propri soci. Le deliberazioni della categoria, o di un mestiere nel suo ambito, per avere valore nei rapporti, sia con i soci che con i terzi, debbono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 17 (organizzazione dei mestieri e categorie)

Ogni mestiere elegge un proprio consiglio che nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio di categoria è composto dai Presidenti di tutti i mestieri che la compongono ed elegge un Presidente ed un Vice Presidente, tenendo anche conto del numero delle imprese associate. Il Presidente ed il Vice Presidente ed il Consiglio di Categoria durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 18 (Assemblea e Consiglio di Categoria)

Il Presidente di Categoria convoca in Assemblea i soci della Categoria o parte di essi, ogni qualvolta che egli o il Consiglio di Categoria lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno 10 soci della categoria o per delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente dell'Associazione ha sempre facoltà di assistere, o di farsi rappresentare da un suo delegato membro del Consiglio Direttivo, alle Assemblee di Categoria e alle riunioni delle loro rappresentanze.

Art. 19 (Consiglio di Categoria)

Il Consiglio di Categoria dà esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee di Categoria in armonia alle disposizioni di attuazione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Associazione.

Il Consiglio di Categoria si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente della Categoria o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Categoria o per delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 20 (Consulta delle Categorie)

I Presidenti dei Consigli di categoria sono riuniti in consulta per meglio armonizzare strategie e politiche trasversali alle categorie stesse.

Art. 21 (Gruppi e/o movimenti)

I Gruppi e/o movimenti costituiti all'interno della struttura associativa sono:

- Associazione Anziani ANAP
- Gruppo Giovani Imprenditori

- Gruppo Donne Imprenditrici.

Art. 22 (Attività e Settori dell'Associazione)

Gli associati alla Confartigianato di Forlì – Federimprese esercitano diverse attività che vengono esemplificate in: artigianato, commercio e piccola e media impresa industriale.

Vengono costituiti all'interno di Confartigianato di Forlì – Federimprese i settori del Commercio e della Piccola e media impresa industriale.

Art. 23 (Cariche di Settore)

Ogni settore elegge un proprio consiglio che nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente, il vice Presidente ed il Consiglio dei settori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 24 (Assemblea di settore)

Il Presidente di settore convoca in assemblea i soci della Confartigianato di Forlì – Federimprese esercenti l'attività specifica ogni qualvolta egli, o il consiglio, lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno dieci soci di settore o per delibera della giunta esecutiva.

Il Presidente dell'Associazione ha sempre facoltà di assistere o di farsi rappresentare da un suo delegato alle Assemblee dei settori e alle riunioni delle loro rappresentanze.

Art. 25 (Consiglio di Settore)

Il Consiglio dei settori dà esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei settori in armonia alle disposizioni di attuazione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Associazione.

Il Consiglio dei settori si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente dei settori o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri dei settori o per delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 26 (settore commercio)

Possono far parte del settore commercio:

- a) imprese commerciali di qualsiasi tipo, di intermediazione nel commercio, del terziario, di artisti e professionisti, del turismo e delle attività ricettive, dei pubblici esercizi, dei servizi e, in generale, tutti coloro che svolgono lavoro non subordinato e, comunque, non producano beni in forma industriale o artigianale, qualunque sia la forma giuridica prescelta dai singoli associati che le compongono (imprese individuali, società di persone o di capitali, consorzi ecc.);
- b) i liberi professionisti iscritti regolarmente ad Albi professionali, Collegi ed Ordini;
- c) i liberi professionisti, non rientranti nella precedente categoria e le persone che, in genere, svolgono attività autonoma di prestazione intellettuale e di servizi e/o che presentino elementi di complementarità e sussidiarietà per le imprese industriali e commerciali.

Art. 27 (settore P.M.I.)

Possono far parte del settore Piccola e Media Impresa Industriale:

- a) le imprese che svolgono attività industriali sia individuali che collettive, sotto qualunque forma societaria costituite, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi con organizzazione di tipo industriale;
- b) consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di tipo industriale e da imprese artigiane;
- c) altri soggetti di cui si sia accertata la compatibilità con le finalità del sistema organizzativo e la complementarità della loro attività con quella della imprenditoria rappresentata.

Art. 28 (Comitati zonali)

All'interno del Comprensorio forlivese vengono costituiti i seguenti Comitati zonali: Basso Bidente (Forlimpopoli – Bertinoro – Meldola); Alto Bidente (Civitella di Romagna – Galeata – Santa Sofia); Montone Rabbi (Premilcuore – Predappio – Dovadola – Castrocaro – Rocca San Casciano – Portico di Romagna/San Benedetto in Alpe); Marzeno (Modigliana – Tredozio); Forlì.

I Comitati zonali sono organi periferici dell'Associazione che provvedono, in collaborazione con il Consiglio Direttivo a:

- a) curare l'osservanza delle decisioni del Consiglio Direttivo, nell'ambito della propria competenza locale;
- b) prospettare al Consiglio Direttivo tutti i problemi locali che interessano l'Associazione;
- c) mantenere i contatti con le Autorità locali per la tutela dei soci;
- d) designare, in accordo con il Consiglio Direttivo e per suo tramite, propri rappresentanti in tutti gli organi locali.

Art. 29 (Organi dei comitati zonali)

Sono organi dei Comitati zonali:

- a) l'Assemblea territoriale dei soci;
- b) il Comitato zonale;
- c) il Presidente del Comitato zonale.

Art. 30 (Assemblea zonale)

L'Assemblea zonale dei soci sarà convocata frequentemente allo scopo di rendere tutti i soci partecipanti alla attività svolta dal Comitato zonale e dall'Associazione.

Una volta all'anno sarà convocata per esaminare la relazione del lavoro svolto dal Comitato zonale, ogni quattro anni per eleggere i componenti del Comitato zonale ed eventuali altri rappresentanti in seno all'Assemblea generale dei delegati, così come previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Art. 31 (comitato zonale)

Il Comitato zonale sarà formato dal Presidente dal Vice Presidente e da almeno un Consigliere per ogni comune facente parte del territorio interessato.

Il Comitato zonale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, esso si riunisce in via Ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria quando lo ritiene opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno una metà dei suoi membri.

Il Presidente del Comitato zonale deve dare comunicazione al Presidente dell'Associazione della convocazione del Comitato e trasmettere copia dell'Ordine del Giorno.

Art. 32 (cariche sociali di direzione ed amministrazione)

Tutte le cariche di direzione ed amministrazione dell'Associazione eccezion fatta per il Segretario Generale sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

Possono essere eletti alle cariche sociali i titolari e i soci di imprese associate o loro rappresentanti legali che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi integrativi.

Non possono essere eletti alle cariche sociali: i dipendenti della Confartigianato di Forlì – Federimprese e delle sue strutture collegate anche se soci o collaboratori di imprese socie, tale vincolo permane anche per almeno due anni dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e gli Associati che siano legati a dipendenti della Confartigianato di Forlì – Federimprese o a strutture di sua emanazione da rapporti di parentela o affinità entro il 2° grado sia in linea retta che in linea collaterale.

Art. 33 (Organo di controllo)

L'Associazione è dotata di un organo di controllo, organo che potrà assumere un composizione collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti) o monocratica (Revisore Unico) a seconda della decisione dell'Assemblea generale dei Delegati.

Qualora l'assemblea generale dei delegati decida di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, questo è composto da tre membri effettivi – di cui uno riveste la carica di Presidente - e due supplenti.

I componenti dell'organo di controllo sono nominati dall'Assemblea Generale dei Delegati, anche tra i non associati.

I componenti dell'organo di controllo debbono essere iscritti al Registro dei Revisori legali, secondo il disposto della legge n. 39 del 27 gennaio 2010.

All'organo di controllo competono il controllo dell'Amministrazione e dei Bilanci e la compilazione di una relazione annuale da presentarsi all'Assemblea generale dei delegati, nonché le funzioni di controllo contabile.

All'organo di controllo si applicano le norme del l'art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

L'organo di controllo partecipa di diritto all'Assemblea generale dei delegati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, ed i suoi componenti non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organo di controllo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili e compensabili ma non in misura superiore al minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 34 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale dei Delegati anche fra i soci, esamina e dirime come amichevole compositore, senza vincoli procedurali, tutte le controversie tra gli Associati, fra questi e l'Associazione o i suoi Organi, che a richiesta di una delle Parti gli vengono deferite.

Il Collegio, sempre a richiesta, giudica anche sulle vertenze di carattere economico tra i soci, in relazione ai fini del presente Statuto, nonché ad ogni altra questione ad esso demandata.

I membri di detto Collegio non possono ricoprire altra carica sociale.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 35 (Segretario Generale)

Il Segretario Generale è il vertice della struttura con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono, per la politica sindacale dell'artigianato e delle piccole imprese.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario funge da segretario dell'Assemblea generale dei delegati, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e firma i verbali congiuntamente al Presidente.

Il segretario attua le deliberazioni degli organi, rispondendone direttamente al Presidente ed agli organi stessi.

Egli partecipa, di diritto, con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione. Il Segretario propone al Presidente l'assunzione o il licenziamento del personale in attuazione alle normative contrattuali fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario firma singolarmente tutti gli atti documenti e corrispondenza dell'Associazione, in esecuzione delle decisioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, qualora non sia indispensabile la firma del Presidente.

Art. 36 (preferenze nelle votazioni)

In qualsiasi votazione di Organo dell'Associazione, ogni votante potrà esprimere tante preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei membri effettivi dell'Organo che si sta eleggendo.

Art. 37 (assenze degli associati eletti)

Gli Associati eletti a ricoprire cariche negli Organi dell'Associazione che, senza giustificato motivo, non partecipassero alle riunioni degli stessi per tre volte consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti dagli associati che abbiano riportato il maggior numero di voti fra i non eletti o cooptati dall'organo competente con successiva ratifica dell'organismo superiore.

Art. 38 (durata cariche elettive)

Tutte le cariche elettive previste nel presente Statuto durano in carica quattro anni.

Art. 39 (convocazione riunioni)

Le convocazioni delle riunioni degli organi, salvo quanto direttamente specificato, possono essere effettuate anche a mezzo fax, posta elettronica o altro strumento che provi comunque la ricezione.

Art. 40 (patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) da beni mobili, immobili, ed azioni, che comunque siano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve finché non siano state erogate;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni, fatte all'Associazione da terzi a qualsiasi titolo.

L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto in apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato, al Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione anche in modo indiretto del patrimonio e dei fondi di riserva tra i soci durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o comunque di cessazione della sua attività, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea generale dei delegati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23 dicembre '96 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 (entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle somme ricavate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, interessi, dividendi ecc.);
- b) dalle quote dovute per la tessera e da eventuali contributi integrativi versati agli Associati.

Art. 42 (bilancio)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I progetti di bilancio sia preventivo che consuntivo sono redatti dalla Giunta e corredata dalla relazione dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico.

Sono sottoposti alla discussione del Consiglio Direttivo nei termini di cui all'art. 12. Successivamente nei termini di cui all'art. 10 sono presentati dal Consiglio Direttivo all'assemblea Generale dei Delegati per l'approvazione definitiva.

I progetti di bilancio, consuntivo e preventivo, nei 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea Generale dei Delegati sono portati a conoscenza dei Delegati mediante comunicazione di messa a disposizione presso la sede dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il bilancio consuntivo nella sua redazione dovrà fornire un rendiconto economico e finanziario chiaro e completo e successivamente alla sua approvazione sarà a disposizione dei Delegati assenti e di tutti gli

Associati, presso la sede dell'Associazione per i 30 (trenta) giorni successivi.

Il bilancio preventivo, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto quello finanziario, nella sua redazione dovrà motivare le principali voci fornendo specifiche sugli scostamenti rispetto ai consuntivi precedenti.

Art. 43 (modifiche statutarie)

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Generale dei Delegati col voto favorevole della maggioranza assoluta, (la metà più uno dei componenti) e verranno fatte risultare da verbale redatto da Notaio.

Art. 44 (scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Delegati, col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, e può essere respinta con il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti.

In caso di deliberazioni di scioglimento l'assemblea generale dei delegati nomina un collegio di liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio netto dell'Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea generale dei delegati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23 dicembre '96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 45 (Incompatibilità)

Il Presidente e il Segretario non potranno ricoprire cariche di rappresentanza in analoghe associazioni di categoria per i quattro anni successivi alla cessazione del loro incarico in Associazione.

Art. 46 (rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti nella Repubblica Italiana.

F.to Luca Morigi

F.to Alessandro Torroni – Notaio

20 dicembre 2022